

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923.

Conferma TAR Lazio - Sezione II bis, 3 dicembre 1999, n. 2516.

È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore.

Le Sottocommissioni elettorali circondariali svolgono le stesse funzioni della Commissione elettorale circondariale, salvo che il Presidente della Commissione stessa non disponga diversamente.

Omissis. 5. La ricusazione della lista "... " è stata deliberata dalla Sottocommissione elettorale per vizi nella autenticazione della firma dei sottoscrittori, in quanto mancante della indicazione della data (nonché del luogo), della qualifica di pubblico ufficiale e del timbro dell'ufficio di questi, risultando soltanto la firma del Consigliere comunale resosi disponibile ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 120 del 1999 (di modificazione dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53), nonché per l'assenza di regolare certificazione dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.

Al riguardo si deve osservare a) nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 resta previsto, pure nel caso di autenticazione della firma da parte del Consigliere comunale resosi disponibile, che "l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo comma e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" (indicazione, in particolare, oltre alle modalità di identificazione, della data e luogo, della qualifica rivestita e del timbro dell'ufficio del pubblico ufficiale autenticante); b) in materia di procedimento elettorale questo Consiglio ha chiarito che "non ogni irregolarità commessa nelle elezioni ne produce la nullità" essendo questa determinata "dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato" (Sez. V, 3 giugno 1996, n. 623).

Nell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, qui in esame, non soltanto mancano gli elementi richiesti dalla legge (data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio), salva la firma di chi autentica, ma ciò impedisce anche il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato.

Infatti, se pur si voglia prescindere dall'elemento del timbro dell'ufficio, perché un simile timbro può non esistere in genere per i Consiglieri comunali, almeno quali componenti di un organo collegiale, e perché nella prima applicazione della legge l'argomento poteva essere non ancora studiato, la data e il luogo dell'autenticazione e la qualifica del soggetto autenticante risultano comunque determinanti al fine, proprio di un atto accertativo, della possibilità di controllo sulla verità dell'attestazione resa rispetto ai fatti dichiarati. Del resto l'attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità del soggetto che lo rende idoneo, secondo legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui questi si dicono svolti.

Né tale fattispecie, di mancanza di tutti gli elementi indicati, può essere assimilata a situazioni, quali richiamate in appello per le liste ammesse, in cui soltanto taluno di questi elementi sia talvolta mancante; né, per altro verso, tale mancanza può giudicarsi irrilevante alla luce della asserita atipicità dell'autenticazione da parte del Consigliere comunale, permanendo per qualunque autenticazione la necessità che le operazioni dell'autenticante descritte in modo adeguato.

Si conferma perciò la legittimità della deliberazione di esclusione della lista "...".

Omissis. 6. Le ulteriori censure proposte in ordine alla ricusazione della lista in questione, riguardanti la carenza di potere della Sottocommissione elettorale e vizi del procedimento adottato per la ricusazione, sono anche esse infondate.

7. In base alla normativa in materia non è infatti necessaria una specifica delega di ripartizione di competenze alle Sottocommissioni elettorali, da parte del Presidente della Commissione elettorale mandamentale, affinché queste possano esercitare nel loro territorio i compiti dell'organo maggiore procedendo, come nel caso di specie, alle operazioni di verifica della presentazione delle liste.

La normativa è data dagli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e dall'articolo 25 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Gli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) attribuiscono alla commissione elettorale mandamentale compiti di verifica in materia di presentazione delle liste elettorali.

L'articolo 25 del D.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che "nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale,

sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000", nulla stabilisce sulle funzioni di queste. Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa "non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dallo assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni".

La sottocommissione infatti "non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale mandamentale, di cui riproduce l'esatta composizione"; e deve ritenersi che quando il "T.U. ha attribuito alla "commissione elettorale mandamentale" i compiti specifici negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi evidentemente alla commissione elettorale mandamentale ... quale in effetti risulta costituita nei singoli mandamenti (cioè come commissione e come sottocommissioni)" (Sez. I, 25 febbraio 1964, n. 344). La *ratio* normativa della possibile istituzione di sottocommissioni non può che consistere, si deve aggiungere, nella utilità del decentramento delle funzioni proprie della commissione mandamentale, ai fini del loro migliore esercizio nei mandamenti più popolosi. Rispetto a ciò, infine, la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale "il Presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà per il Presidente di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. Nella specie il Presidente della Commissione non ha mai emanato alcun atto contrario alla competenza della Sottocommissione, rispetto all'attività di quest'ultima, criticata dagli appellanti.

Omissis.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, entrambi li respinge. Condanna i signori ... e ..., in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'Avvocatura generale dello Stato, liquidate in lire 8.000.000 (otto milioni), del signor ..., liquidate in lire 5.000.000 (cinque milioni) e del signor ..., liquidate in lire 5.000.000 (cinque milioni). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.